

## CIRCOLARE DI STUDIO 8/2021

Taranto, 27 settembre 2021

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

### OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori del settore privato nonché il personale della pubblica amministrazione, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro saranno tenuti a possedere e ad esibire, la certificazione verde (cd. green pass).

I datori di lavoro sono tenuti, **entro il 15 ottobre 2021**, a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, circa il possesso del certificato verde COVID-19 (cd. green pass) da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.

Saranno inoltre tenuti, entro la stessa data, a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Lo Studio, in questa circolare si concentrerà sugli adempimenti dettati dalla norma per quanto concerne il settore privato.

#### **Lavoro privato**

I nuovi obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro si applicano "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" (articolo 3 del decreto-legge che aggiunge l'articolo 9-septies al decreto-legge n. 52/2021).

Rientrano pertanto nel controllo, ad esempio, oltre ai lavoratori dipendenti:

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo formazione e/o volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
- i tirocinanti e gli stagisti (la cui attività non configura un vero e proprio rapporto di lavoro);
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori autonomi (ad esempio liberi professionisti ordinistici);
- i lavoratori in smart working (in questo caso il domicilio assumerebbe la veste di "luogo di lavoro");
- i lavoratori somministrati (per tali categorie la verifica dovrà essere effettuata "anche" dalla agenzia di somministrazione, ossia dal datore di lavoro in senso tecnico).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione, **che lo Studio provvederà a comunicare tempestivamente.**

**Attenzione:** sono esentati i soli soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il lavoratore del settore privato, ove:

- A) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19
- B) ovvero risulti privo della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro

**è considerato assente ingiustificato.**

Lo stato di assenza ingiustificata perdurerà fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per tutti i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

### **Obblighi per i datori di lavoro**

I datori di lavoro interessati (pubblici e privati) saranno tenuti:

- a verificare il possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e la sua esibizione;
- entro il 15 ottobre 2021 a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- entro la medesima data a individuare **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

**Il datore che non ottempera a tali prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.**

### **Sanzioni per i lavoratori**

**In ogni caso il comma 9 dell'articolo 3 stabilisce che l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione del green pass è punito con la sanzione da euro 600 a 1.500**

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione e provvederà a comunicare tempestivamente tutte le novità legislative in materia.

\* \* \*

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)